

Prevenzione incendi: SCIA per le attività a minore complessità e per i prodotti non marcati

Nel disegno di legge delega per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, appena approvata alla Camera, spariscono i controlli preventivi per l'avvio delle attività a 'minore complessità'. Il DDL contiene inoltre principi e criteri direttivi specifici per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti nel settore della prevenzione incendi e dei prodotti rilevanti per la sicurezza in caso di incendio non marcati (CE).

di [Matteo Peppucci](#) – 14.02.2024

E' approvato qualche giorno fa alla Camera dei Deputati, il disegno di legge "*Delega per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e misure in materia farmaceutica e sanitaria e di autorizzazioni di polizia*", che contiene tra l'altro i principi e i criteri direttivi generali per la semplificazione **in materia di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio dei prodotti**.

L'articolo 5 del provvedimento, infatti, è interamente dedicato alla semplificazione di alcune, specifiche procedure antincendio: contiene le 'coordinate' per la **semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti nel settore della prevenzione incendi e dei prodotti rilevanti per la sicurezza in caso di incendio non marcati (CE)**.

Da questo provvedimento deriverà, semplificando, la possibilità di assentire con SCIA antincendio le attività a minore complessità, così come con lo stesso istituto si potranno mettere in commercio prodotti non marcati CE.

Semplificazione normativa antincendio e novità per i prodotti non marcati: le specifiche

L'articolo 5, quindi:

- prevede la **revisione delle attività soggette ai procedimenti per la prevenzione incendi** e chiarisce i limiti all'assoggettamento della stessa;
- prevede la **semplificazione dei procedimenti inerenti la prevenzione incendi con riferimento alle attività di minore complessità** ai fini antincendio. Ciò significa che **questo tipo di attività entrerà subito in esercizio dietro presentazione di segnalazione certificata di attività (SCIA) e asseverazioni dei tecnici abilitati**, con controlli dei Vigili del Fuoco a posteriori;
- prevede la "*semplificazione dei procedimenti autorizzativi ai fini dell'immissione sul mercato dei prodotti rilevanti per gli aspetti connessi alla sicurezza antincendio, esclusi dall'ambito di applicazione della marcatura CE, favorendo l'autocertificazione e l'asseverazione delle caratteristiche tecniche di sicurezza, anche aggiornando la tabella A allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, a fronte di controlli da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*";
- mira a inserire anche nel settore "*prodotti antincendio non marcati CE*" l'istituto della **segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)**, in modo da **superare l'attuale regime dell'autorizzazione preventiva che viene attualmente utilizzata nell'omologazione dei prodotti**. Tra l'altro, dalla disposizione non derivano effetti finanziari negativi in termini di imposta di bollo, visto che la SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) non è assoggettata a imposta di bollo. L'obiettivo è quello di eliminare le omologazioni dei prodotti rilevanti ai fini antincendio ed i loro rinnovi, sostituendolo con certificazioni dei requisiti da parte degli stessi fabbricanti, consentendo una forte accelerazione nell'iter di commercializzazione;
- prevede infine una **semplificazione delle procedure sanzionatorie (sanzioni amministrative)** per le 'multe' in materia antincendio, accertate in luoghi diversi da quelli lavorativi, come definiti ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 81/2008, anche prevedendo l'applicazione, ai fini dell'estinzione delle contravvenzioni stesse.

Leggi anche

[L'importanza dell'NPSH per la corretta scelta dei sistemi di pressurizzazione antincendio](#)

[Sicurezza antincendio: la ricerca per migliorare le prestazioni dei cavi elettrici in PVC](#)

[Sicurezza antincendio: un dispositivo olografico portatile per vedere attraverso fumo e fiamme](#)